

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LE ARTI PER VIA APS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita nel rispetto del D. Lgs.117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "**LE ARTI PER VIA APS**", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione fra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano stabilite per legge.

Svolge attività di utilità sociale sia ai soci che ai terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

L'Associazione non è un'organizzazione sindacale, né un'associazione di datori di lavoro, né un'associazione professionale e di categoria e comunque non ha come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, che non è un circolo privato, né dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, non collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, in particolare prevede: **art.1** La Denominazione, L'assenza di finalità di lucro e divieto di distribuzione di utili; **art. 2** finalità e attività; **art 3** categorie di associati; **art. 4** ammissione dei soci; **art. 5** doveri e diritti degli associati; **art. 8** patrimonio e entrate dell'Associazione; **art. 12** maggioranza e validità delle delibere assembleari; **art.19** la rappresentanza legale dell'Associazione; **art. 25** l'obbligo, in caso di liquidazione o cessazione dell'Associazione, di devolvere il patrimonio residuo ai fini di utilità sociale.

L'Associazione ha sede legale in Bassano del Grappa in Vicolo J. Da Ponte, 40 e potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero. Variazione di sede non comporta variazione di statuto.

ART. 2 – FINALITA' E ATTIVITA'

- a. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. con l'obiettivo di sviluppare l'attività di ricerca e progetti culturali sul tema delle tradizioni popolari, in particolare riguardanti i lavori artigiani e le attività commerciali che si svolgevano "per via".

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi del D. Lgs.117/17, organizzare e gestire:

- Lettera i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale



- Lettera u) Sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a. Sviluppare attività di musealizzazione di tali testimonianze, attivando in proposito forme innovative legate a concetti dello "spettacolo" e dell'"itineranza".
- b. Elaborare progetti legati alla musealizzazione itinerante, in particolare sui temi dell'emigrazione e della valorizzazione delle tradizioni popolari.
- c. Svolgere attività di spettacolo in contesto nazionale ed internazionale.
- d. Promuovere incontri, pubblicazioni ed altri progetti culturali sui temi di cui ai precedenti punti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati. Tali prestazioni rese dai volontari sono prevalenti rispetto a quelle eventualmente erogate da lavoratori dipendenti o prestatori di lavoro autonomo.

ART. 3 - CATEGORIA DI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- a. **soci fondatori:** sono quei soci che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione;
- b. **soci ordinari:** sono coloro che aderiscono all'Associazione in un momento successivo alla sua costituzione;
- c. **soci sostenitori:** sono invece quei soci che partecipano all'Associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per i soci ordinari.

Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto, vi possono far parte tutte le persone fisiche e la



quota sociale è intrasmissibile.

Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con l'Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 4 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dall'Assemblea a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento interno dell'Associazione.

La richiesta scritta deve fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve entro 15 gg. motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato che, entro 60 gg. può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 5- DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati godono dei diritti previsti dal presente statuto. In particolare hanno diritto:

- a. di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;
- b. di contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione a seconda della categoria cui appartiene il singolo associato;
- c. di esercitare i propri diritti elettorali: di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
- d. essere informati sull'attività dell'Associazione;
- e. votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- f. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali secondo le norme vigenti e secondo le regole stabilite al successivo art. 26;
- g. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- h. gli associati hanno il dovere di:
 - operare nell'interesse dell'associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
 - rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi;
 - impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 6- ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge le proprie attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno



dal beneficiario. La qualità di di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dell'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Il rapporto associativo del singolo associato si estingue per recesso od esclusione. L'associato può sempre recedere dall'Associazione comunicando la propria decisione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al Presidente con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel quale è stato comunicato. Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento

L'associato viene escluso se con il suo comportamento scorretto e indisciplinato si sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l'Associazione. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Quando per qualsiasi causa si sciogla il rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

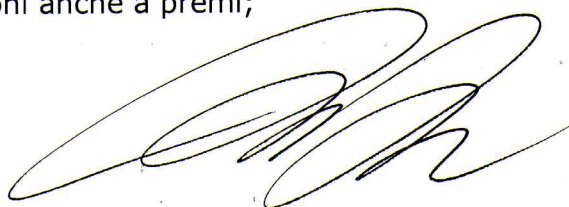
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'Associazione, con possibilità di appello al giudice.

ART. 8 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quanto previsto dalla legge 383/2000 e precisamente:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;



- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/20 ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Le cariche sociali sono assolte a titolo gratuito.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull'utilizzo dei fondi patrimoniali, da destinarsi esclusivamente per attività istituzionali dell'Associazione.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a. L'Assemblea degli Associati
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente

ART. 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composto da tutti gli associati. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche in via informatica, da inviare almeno 10 giorni prima da quello fissato per l'adunanza e contenere l'ordine del giorno dei lavori. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

1. Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
2. Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
3. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
6. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
7. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
9. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 12 - VALIDITA' ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto esigendo inderogabilmente il voto favorevole di almeno metà più uno degli associati non già dei soli partecipanti all'assemblea; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13 - DIRITTO DI VOTO

Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

ART. 14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, è presieduta da altra persona designata dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.

Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal Presidente dell'assemblea.

Dalle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso di assemblea straordinaria il verbale sarà redatto da un notaio in forma di atto pubblico.

ART. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri così specificati eletti dall'assemblea:

- a. Il Presidente
- b. Il Vicepresidente
- c. 5 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e tutti i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria



amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

1. Amministra l'associazione;
2. Attua le deliberazioni dell'assemblea;
3. Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, che sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
4. Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
5. Approva tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
6. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
7. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano le seguenti figure in maniera volontaria e senza diritto di voto:

- a. la Direttrice Artistica
- b. la Direttrice musicale
- c. il Segretario
- d. il Tesoriere.

ART. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta dal Presidente a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, mediante posta telematica o telefonica almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il vice e su indicazione del presidente nomina il segretario.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di soli tre consiglieri presenti quanto deliberato deve essere all'unanimità.



ART. 18 - COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il consiglio direttivo provvede alla surroga cooptando il primo dei non eletti dell'ultima votazione.

ART. 19 - PRESIDENTE

Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli o categorie di atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'Associazione.

ART. 20 VICE PRESIDENTE

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova di impedimento del presidente

ART. 21 - TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

ART. 22 - SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo può nominare anche tra estranei un segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

ART. 23 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Il bilancio di esercizio è annuale e decorre dal 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il bilancio sarà presentato all'assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra i soci nei modi più idonei.

Il bilancio, predisposto dal consiglio direttivo, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e



depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 novembre precedente l'inizio dell'esercizio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.24- RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE ASSOCIATI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di utilità sociale e/o ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura dell'assemblea;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura del consiglio direttivo, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente.

ART. 27 - LIQUIDAZIONE

L'assemblea che deliberi lo scioglimento dell'associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'Associazione.

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Art.29
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



AGENZIA ENTRATE

Bassano del Grappa

ATTO REG. IL 18 FEB. 2020

N. 553 SERIE 3

Quale PRIMO originale

dell'atto reg. to il 18 FEB. 2020

~~OGGETTO~~ Atto Esente



IL FUNZIONARIO (*)

Amadeo Bresolin

Firma su delega del Direttore Provinciale